


145938 - A - 03 - 18



*Al Sindaco del Comune di Arezzo
Alessandro Ghinelli
Al Presidente del Consiglio
Alessio Mattesini*

ATTO D'INDIRIZZO

Oggetto: Peso Voti ATO Sud - Ripartizione quote partecipazione.

PREMESSO CHE con la delibera di ATO Sud n. 6 del 10/10/2012 è stato approvato lo statuto e con esso l'allegato A "Criteri per la ripartizione delle quote di partecipazione" e le consequenziali tabelle di calcolo;

PRESO ATTO che tali criteri riconoscono il 50% dei voti ai Comuni, sedi di impianto, e maggior peso ai Comuni che producono più rifiuti;

VISTO CHE il Comune di Arezzo era presente, nell'Assemblea del 10/10/2012, ed ha votato a favore della delibera n. 6 sopra citata;

PRESO ATTO che la quota di partecipazione del nostro Comune era pari all'15,95% (ora 13,65%), annualmente rideterminata;

VISTO l'art. 4 - comma 3 del medesimo Statuto che riporta testualmente "Ciascun Comune partecipa alle decisioni assembleari e contribuisce al funzionamento dell'ente, secondo il valore delle proprie quote", correlando il contributo alle spese dell'ente al valore delle quote medesime; CONSIDERATO che i Comuni sede di impianti, introitano, in quanto sedi di impianto, una specifica indennità di disagio ambientale e che la modalità delle quote così come stabilito dalla Delibera di Assemblea n. 6/2012 fa sì che 5 di essi detengano la maggioranza assoluta all'interno della Assemblea dei Sindaci con il 52% delle quote;

RILEVATO che l'allegato A di cui alla delibera di ATO Sud n. 6 del 10/10/2012 viola i principi fissati in materia di rifiuti dall'art. 4 direttiva CE n. 98/2008 e dall'art. 179 e seguenti del codice ambiente; infatti, entrambe le disposizioni, fissando i Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, sanciscono una gerarchia che pone ai primi posti la prevenzione ed il riutilizzo e, solo all'ultimo posto, lo smaltimento.

L'art. 4 della direttiva CE, in particolare, stabilisce che la gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti.

PRESO ATTO che i criteri adottati nello Statuto approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud vanno contro questa gerarchia, sia nella parte in cui riconoscono il 50% dei voti ai comuni sede di impianto, sia laddove attribuiscono maggior peso ai comuni che producono più rifiuti anziché meno, mentre l'applicazione corretta impone infatti di attribuire maggior peso, all'interno della Autorità, ai comuni che vantano una produzione di rifiuti pro capite più bassa, in modo che siano i comuni virtuosi ad indirizzare le politiche di gestione.

PRESO ATTO che un ente i cui indirizzi vengono decisi dai comuni sede di impianto e da quelli che hanno maggiore produzione di rifiuti è un ente la cui struttura è in contrasto con i principi generali del settore.

CONSIDERATO che è errato anche il criterio dettato dall'art. 4 dello Statuto che correla il contributo alle spese dell'ente al mero valore della quota, senza tener conto che i Comuni sede di impianto percepiscono anche specifica indennità; anche in questo caso, nel rispetto della gerarchia stabilita dalle norme nazionali ed europee, il contributo dovrebbe essere determinato, esclusivamente, in misura inversamente proporzionale alla produzione di rifiuti.

In sintesi, invece, in virtù dei criteri approvati con la delibera ATO Rifiuti Toscana Sud citata, i Comuni, e quindi i loro cittadini, che producono meno rifiuti, meno contano nell'ATO e pagano più di quanto dovrebbero;

TENUTO CONTO che non sono invocabili termini di decadenza, trattandosi di delibera che fissa i criteri di ripartizione, annualmente aggiornati; ciò in analogia con gli indirizzi giurisprudenziali formati in materia di condominio (TAR Napoli 3437/13) ove le delibere con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. sono nulle e non soggette al termine di impugnazione.

VALUTATO il fatto che ATO Rifiuti Toscana Sud sia consorzio o, invece, forma atipica di persona giuridica pubblica, creata dalla Regione Toscana, non interferisce con regole che si presentano

come principi generali dell'ordinamento certamente applicabili in via analogica anche per la mancanza di una disciplina diversa;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA affinché si attivino, insieme ad altri comuni delle provincie di Grosseto, Siena ed Arezzo per:

- convocare l'assemblea ex art. 7 dello Statuto ed avanzare proposta di modifica dello Statuto di ATO Rifiuti Toscana Sud, in virtù di una ripartizione delle quote di partecipazione più equa e aderente a quanto stabilito dalle normative nazionali ed europee in materia di rifiuti;
- tutelare il diritto di ogni Comune ad essere rappresentato in modo equo nell'ambito di ATO Rifiuti Toscana Sud.

Arezzo li 23/11/2016

Gruppo consiliare M5S
Paolo Lepri
